



COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **60** Data: **20/09/2012**

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU E REVOCA PRECEDENTE APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 27 DEL 10.5.2012

Il giorno **20 Settembre 2012**, alle ore **20:30**, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
SAMORI' CLAUDIO	S	BERNABEI ANDREA	Ng
VALENTINI JIMMY	S	SOLDA' ELEONORA	S
SCALINI STEFANO	S	SAMORI VINCENZO	S
VALTANCOLI GIANPAOLO	S	BERTELE' LUIGI	S
LAGHI LIVIO	Ng	MERCATALI MARTINO	S
VISANI FRANCO	S	POGGIOLINI ROSOLINO	S
LIVERANI EGIDIO	S	CONTINELLI ALBA MARIA	S
MAMUDU SAMANTHA	S	DE ANGELIS PIERANGELO	S
LECCA ANDREA	S		

Numero dei Presenti:15

Numero degli Assenti:2

Assume la Presidenza il Sindaco **SAMORI' CLAUDIO**.

Lo assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FIORINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori della votazione i signori: MERCATALI MARTINO, VISANI FRANCO, LECCA ANDREA.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Visto l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria, (IMU);

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011 che, all'art. 13, prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs.n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Dato atto che i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 10.5.2012, esecutiva;

Considerato che il D.L. 2.3.2012 n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n.44 ha normato in maniera diversa la potestà regolamentare del Comune comportando il superamento del regolamento IMU già approvato che deve pertanto essere revocato;

Considerato che tale regolamento non ha trovato pratica applicazione in quanto il pagamento della 1^a rata di acconto era da effettuare applicando le aliquote/detrazioni base fissate dallo stato (art. 13 comma 12bis D.L. 201/2011) rimandando alla rata di dicembre i conguagli da calcolare sulla base delle aliquote e regolamenti approvati da ciascun comune.

Ritenuto pertanto opportuno adottare nuovo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012 in sostituzione di quello già approvato con proprio precedente atto di C.C. n.27 del 10/5/2012;

Visto a tal fine la bozza del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- le deliberazioni inviate dai Comuni sono pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, già previsto dal citato art.52 c.2 terzo periodo, del D.Lgs.446/1997;
- Sentiti i seguenti interventi:

Sindaco:

Due parole assolutamente generali come detto, prego Assessore Valentini.

Valentini J. (Vice Sindaco):

Sì, l'ufficio ha presentato questa proposta. In Commissione la Dottoressa Maria Grazia Samorì ha anche spiegato che sono modifiche tecniche di adeguamento alle ultime circolari normative legislazioni sull'Imu. Per quanto riguarda il regolamento Imu, quindi, di fatto il nostro regolamento è diciamo uguale e omogeneo e coerente con altri regolamenti. L'unica cosa che diciamo era rimasta ancora in sospeso e che l'ufficio ha lasciato come da una impostazione anche di altri Comuni e il Consiglio Comunale anche può verificare, parlo dell'Art. 10 dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento, che è il limite sopra o sotto il quale il Comune chiede o non chiede garanzia fideiussorie. Diciamo questo è un limite, 26.000 euro, che è anche modificabile, nel senso che alcuni Comuni utilizzano questa cifra e altri Comuni chiedono anche cifre inferiori. 10 – 15.000 euro. L'ufficio sta operando in questo modo qui, sapendo che altri Comuni utilizzano anche una cifra più bassa. Quindi questo al limite io non ho una indicazione precisa, però posso anche verificare questa sede se ci sono delle proposte diverse. Questa è la proposta degli uffici.

Bertelè L. (Capogruppo):

No, mi viene in mente la questione Macmoter che è una cifra inferiore, superiore, 20.000, no 20.000 è la differenza. Non so se l'ufficio ha indicato questo a me va bene questo. Personalmente, ecco, invece sull'Art. 2 ai fini dell'imposta municipale si considera abitazione principale ai fini di aliquota ridotta unità immobiliare posseduta aa titolo di proprietà o di usufrutto posseduta da anziani o disabili che spostano la loro residenza in ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente. Ecco, un disabile che si sposta gli diamo la riduzione dell'Imu, a uno che c'ha l'handicappato in casa non gliela diamo. Assurdo, ribadisco, questo è assurdo.

Segretario comunale

La parificazione alla prima casa, cioè quando un anziano ha una sola casa e va in una casa di riposo, un anziano o un disabile, la casa purché non sia locata rimane prima casa. Anche se la residenza la prende in un'altra località. Esatto, ma è tutta un'altra cosa.

Bertelè L. (Capogruppo):

La famiglia che ha in carico, si tiene in casa l'handicappato, non ha questo privilegio di una tassa ridotta dell'Imu.

Sindaco:

Non è una riduzione, viene mantenuta.

Bertelè L. (Capogruppo):

Allora, vi faccio il discorso che ho fatto già altre volte. Se uno è in un istituto protetto paga una quota diciamo, 1.200 euro di retta, 1.600 euro al mese, lo Stato, tramite la Usl, e altre cose gliene mette almeno altrettanti per l'assistenza sanitaria sociale, quindi è un carico per la società. Se uno si tiene l'handicappato in casa, contrariamente non ha neanche questo minimo privilegio, se ha più di 26 anni, 50 euro di detrazione. È questo che dico e che mi pare assurdo, che sia tutto da ridiscutere, sono d'accordo. Però non va bene, mi va bene questo, però vorrei anche quell'altro.

Valtancoli G. (Capogruppo):

Ma sono due piani diversi, volvo sottolineare l'Art. 6, l'ho trovato interessante nel senso che si vuole incentivare le attività produttive qualora ci sia un'attività cessata, per promuovere la loro ripresa a parte che impiegino almeno 3 dipendenti viene concessa una aliquota agevolata di un ulteriore 0.26% sono piccole cose, però vedo che c'è un piccolo segnale.

Sindaco:

Metterei ai voti se non ci sono altre osservazioni. Il limite di 26, mi pare che sia confermato, mi pare anche un limite come dire? Giusto, chi chiedere di rateizzare 2 o 3.000 euro, andare a chiedergli una fideiussione ormai spende di più in banca a realizzarla che a effettuare l'operazione di rateizzazione. Direi che è ben posta dall'ufficio, metto ai voti allora, chi è favorevole all'approvazione del nuovo regolamento, dunque, quando si chiede una modifica, io non l'avevo inteso,

avevo inteso come rimarcare una situazione di, però non si può votare genericamente, bisogna trovare un testo che sostituisca il punto n. 2. o integri. Una proposta di emendamento, va presentata?

Segretario comunale

la proposta di emendamento va presentata prima per acquisire in tempo, il parere del responsabile dell'area, perché nel caso se fosse modificata seduta stante non avremmo il parere del responsabile. Potrebbe essere chiesto al Segretario Comunale però mi sembra più corretto procedere nei tempi dovuti, però deve essere una comunicazione scritta e il regolamento prevede almeno il giorno prima.

Bertelè L. (Capogruppo):

Non tanto per questionare, allora, quando io ho presentato la mozione precedente, c'è il parere dell'ufficio la mozione che se era votata comportava una spesa in più o in meno. C'è il parere dell'Ufficio?

Segretario comunale

Mi permetta: la mozione ha un valore esclusivamente politico, non è istruita da nessun ufficio, è una valutazione che fanno gli amministratori. Se decidono di sottoporla all'ufficio, lo decidono autonomamente. La mozione ha un valore politico, non ha un parere, non ha una istruttoria e non ha nessuna altra parte amministrativa burocratica. Diverso è un regolamento. A parte che è un regolamento dell'Anci, quindi non ce lo siamo inventanti, perché è uscito esattamente una settimana fa, e tutti lo aspettavano in tutta Italia, perché dovevano modificare il precedente, ma ci sono state molteplici riunioni, c'è un istruttore soprattutto che ha seguito questa pratica e l'ha valutata. Ripeto, se è formulata per tempo, il parere può essere chiesto anche al Segretario Comunale seduta stante, ma il regolamento prevede un termine ben preciso.

Sindaco:

Metto in votazione il punto n. 12 approvazione nuovo regolamento Imu e revoca precedente approvato con atto C.C. n. 27 del 10/05/2012 chi è favorevole è invitato ad alzare la mano, 10, chi è contrario? È invitato ad alzare la mano. Chi si astiene? 5 immediata esecutività? Unanimità. Grazie.

Con voti espressi in modo palese:

Favorevoli 10

Astenuti 5 (minoranza)

Contrari 0

Visto l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

DELIBERA

- 1) Di revocare il regolamento approvato con atto di C.C. 27 del 10.5.2012.e di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale .
- 2) Di dare atto che il regolamento di cui sub.1 entra in vigore l'1.1.2012 stante quanto previsto dall'art. 27 comma 8 della legge 448/2001 e che, comunque, si applica solo e in quanto compatibile con la norma statale, salvo successive modifiche apportabili.
- 3) Di provvedere ad inviare, secondo la procedura telematica di cui alla nota del MEF del 6/4/2012, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art.13 comma 15 del D.L.201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, e s.m..
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO DI REGOLARITA TECNICA ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.267/2000: FAVOREVOLE.

p. IL CAPO AREA SERV.FINANZIARI
(Dott. Maria Grazia Samori)

COMUNE DI MODIGLIANA
(Provincia di Forlì - Cesena)

IMU

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	1
Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	1
Articolo 4 - Aree edificabili-lotti con possibilità edificatoria condizionata o inesistente	1
Articolo 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili	2
Articolo 6 – Attività produttive – Incentivazione	2
Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare	3
Articolo 8 - Versamenti minimi	3
Articolo 9 - Attività di controllo ed interessi moratori	3
Articolo 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	3
Articolo 11 - Riscossione coattiva	4
Articolo 12 - Entrata in vigore del regolamento	4

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Articolo 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Articolo 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dal Comune entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Art. 4- Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 2.
2. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene applicata una riduzione secondo le modalità previste dal regolamento per la valutazione delle aree fabbricabili. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 2.

Articolo 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno 2001 n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e/o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia redatta da tecnico incaricato oppure con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale ai sensi del precedente punto 5 lett.a) ovvero dalla data di presentazione della perizia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del precedente punto 5 lett.b).
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 – Attività produttive – Incentivazione

Al fine di incentivare le attività produttive (artigianali e industriali) con attività cessata e promuovere la loro ripresa con la creazione di nuovi posti di lavoro, si stabilisce una riduzione dell'aliquota agevolata, fissata annualmente per "tutti i fabbricati di categoria catastale C1-C3-C4 da D1 a D4 e da D6 a D9", di un ulteriore 0,26% al contestuale verificarsi delle seguenti due condizioni:

- L'immobile sia classato in categoria catastale C3, D1, D7 sia esistente e l'attività sia cessata anteriormente alla data del 01/01/2012;
- La proprietà riattivi, direttamente o in affitto d'azienda, un'attività produttiva che impieghi almeno tre dipendenti.

La riduzione avrà decorrenza dal mese successivo alla data di ripresa dell'attività e durata di anni 3, purché permangano le condizioni di attività e impiego succitate. Il cessare dell'attività o il venir meno del numero minimo dei dipendenti assunti comporta la decadenza dalla suddetta riduzione. Per beneficiare della riduzione è necessario produrre all'Ufficio Comunale competente, entro 60 giorni dall'evento, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le suddette condizioni.

Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 8 - Versamenti minimi

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 2,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 9 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'Articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Articolo 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 27 comma 8 della Legge 448/2011, entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
SAMORI' CLAUDIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FIORINI ROBERTA**

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno **04/10/2012** per giorni **15** consecutivi

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Comunicata alla Prefettura il prot. n.
Dichiarata I.E.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Roccalbegni Dott.ssa Monica

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 04/10/2012 al 19/10/2012 (N. di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Modigliana, lì

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Roccalbegni Dott.ssa Monica